

CIRCOLARE INFORMATIVA

Prot. DC2025SPM036

Milano, 09-03-2025

A tutti gli Organismi di verifica/validazione accreditati

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare informativa DC N° 08/2025 – Disposizioni in merito all’accreditamento per la verifica e validazione delle informazioni ambientali

Il quadro generale di riferimento

Il nuovo pacchetto normativo conferma l’esistenza delle attività di verifica e validazione in termini di conformity assessment sulle dichiarazioni delle informazioni ambientali. La validazione in particolare non è più limitata ai soli progetti, ma è stata adesso estesa ad altre tipologie di dichiarazione delle informazioni ambientali.

Per l’accreditamento della V/V (Verifica e Validazione) delle informazioni ambientali le norme di riferimento per l’accreditamento sono la UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e la UNI EN ISO 14065. Per quanto riguarda la competenza dei gruppi di V/V delle informazioni ambientali il riferimento è la UNI EN ISO 14066. Infine, la norma che descrive il processo di V/V in ambito GHG è la UNI EN ISO 14064-3.

Contenuti della presente circolare:

1. Verifica e validazione dei claims ambientali
 - 1.1 UNI EN ISO 14065
 - 1.2 Processo di accreditamento
 - 1.3 UNI EN ISO 14064-3
2. Organizzazione
 - 2.1 EU ETS
 - 2.2 UNI EN ISO 14064-1
3. Prodotto
 - 3.1 UNI EN ISO 14067
 - 3.2 EPD
 - 3.3 Made Green in Italy
4. Progetti
 - 4.1 UNI EN ISO 14064-2

1. VERIFICA E VALIDAZIONE DEI CLAIMS AMBIENTALI

1.1 UNI EN ISO 14065

Differenza tra verifica e validazione	<p>Si riportano di seguito le definizioni di verifica e validazione contenute nella UNI EN ISO 14065:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Verification (3.3.15)</i> <i>process for evaluating an environmental information statement based on historical data and information to determine if the statement is materially correct and conforms to criteria.</i>• <i>Validation (3.3.16)</i> <i>process for evaluating the reasonableness of the assumptions, limitations and methods that support an environmental information statement about the outcome of future activities</i> <p>Da quanto sopra si evince che la verifica può aver luogo solo in presenza di dati storici che vengono valutati per confermare che essi siano materialmente corretti e conformi ai criteri. Ciò ha luogo attraverso un giudizio di assurance della dichiarazione delle informazioni ambientali.</p> <p>È importante sottolineare che la validazione valuta la ragionevolezza delle assunzioni, delle limitazioni e dei metodi che sono alla base della dichiarazione e non direttamente l'affidabilità del claim soggetto a validazione. Pertanto, l'assurance dovrà essere limitata soltanto alle metodologie, assunzioni e limitazioni utilizzate.</p> <p>Nel caso della validazione, pertanto, non è possibile esprimere alcuna assurance sul dato finale, visto che la dichiarazione è relativa ad attività future.</p>
Agreed upon procedure (AUP)	<p>L'AUP è un altro tipo di engagement previsto nella UNI EN ISO 14065. In ambito di accreditamento della V/V delle informazioni ambientali, l'AUP può essere utilizzato solo in ottica di mixed engagement, combinato con la verifica classica.</p> <p>L'AUP è applicabile per confermare la corretta applicazione di regole e/o procedure nella determinazione di dati e informazioni, ove non è possibile esprimere un livello di assurance né un'opinione. In questo caso l'output è rappresentato da un rapporto delle evidenze oggettive (report of factual finding) che evidenzia la conformità rispetto alle regole e/o procedure precedentemente stabilite.</p> <p>Si precisa che l'impossibilità di esprimere un livello di assurance deve essere in qualche modo implicita per le caratteristiche/tipi di dati e informazioni oggetto della valutazione e l'AUP non può essere utilizzato nei casi in cui è richiesta la verifica di un determinato livello di assurance, ma tale livello non sia stato raggiunto.</p>

	Il rapporto delle evidenze oggettive deve dare evidenza del tipo di informazioni verificate e del loro livello di conformità.
Competenze del personale dell'Organismo di Verifica e Validazione (VB) (UNI EN ISO 14065 paragrafo 7)	<p>In aggiunta da quanto richiesto dalla UNI EN ISO 14065 e dalla UNI EN ISO 14066:</p> <p><u>Il verificatore/validatore:</u> deve dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:</p> <p>Formazione ed esperienza:</p> <p>a) partecipazione con esito positivo a un corso di durata minima 16 ore che copra aspetti del processo di V/V</p> <p>b) partecipazione con esito positivo a un corso di durata minima 8 ore che copra aspetti dello specifico Programma</p> <p>c) partecipazione a non meno di due verifiche/validazioni del Programma specifico nel ruolo di auditor in training/affiancamento.</p> <p><u>Responsabile Gruppo di Verifica/Validazione:</u> Deve possedere tutte le competenze del verificatore/validatore elencate al punto precedente e in aggiunta la capacità di gestire il gruppo di verifica.</p> <p>Inoltre, deve dimostrare le competenze per condurre una V/V in uno dei seguenti modi tra loro alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere verificatore/validatore qualificato da altro VB accreditato per lo stesso Programma; • partecipazione con esito positivo della valutazione ad almeno una delle due verifiche/validazioni nel ruolo di RGVI sotto la sorveglianza di un RGVI qualificato. <p><u>Esperto:</u> L'esperto deve dimostrare competenza in campi specifici legati al Programma sottoposto a verifica.</p>
Opinione	<p>La UNI EN ISO 14065 prevede al p.to 9.7.1.6 tre diversi tipi di opinioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non modificata; • Modificata; • Negativa. <p>Tuttavia, è possibile che un Programma preveda delle diverse denominazioni delle opinioni quali, ad esempio, quelle riportate nella tabella A.1 della ISO 14065. Ove l'organizzazione decidesse di aderire ad un Programma specifico, il VB dovrà utilizzare le denominazioni delle opinioni stabilite dal Programma.</p>

	<p>In Italia, l'uso dell'EU ETS ha reso comune l'utilizzo dei termini soddisfacente/soddisfacente con commenti / non soddisfacente, considerati equivalenti alla classificazione stabilita nella UNI EN ISO 14065, e quindi tale classificazione viene utilizzata anche nei Programmi volontari laddove non definita.</p> <p>L'opinione è un documento obbligatorio. Ogni Programma ha però la facoltà di richiedere documenti aggiuntivi relativi all'esito della verifica/validazione quali, ad esempio, attestati o certificati che non possono però essere considerati sostitutivi dell'opinione.</p>
Aspetti da considerare quando vengono decisi i tempi e quando vengono definiti i campionamenti	<p>Nel decidere i tempi di verifica/validazione e l'estensione del campionamento il VB deve prendere in considerazione almeno quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le eventuali durate minime stabilite dal Programma. 2. la complessità delle attività oggetto di verifica/validazione; 3. il tipo e la quantità di dati da controllare; 4. i metodi applicati per elaborare i dati (es. misura o calcolo); 5. la presenza di un sistema consolidato per la gestione dei dati; 6. la presenza di almeno un RGVI che abbia competenza per l'oggetto della verifica/validazione; 7. avere già verificato in precedenza dichiarazioni ambientale della stessa organizzazione; 8. la presenza di attività di controllo codificate; 9. presenza di un tool validato e/o di un software riconosciuto;

1.2 PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

AMBITO	Organizzazione	Progetto	Prodotto
PROGRAMMA	UNI EN ISO 14064-1	Programmi in accordo alla UNI EN ISO 14064-2	UNI EN ISO 14067
	EU ETS		EPD International
			EPDIItaly
			Made Green in Italy

Tabella 1: Esempi di programmi ambientali a cui si applica la presente circolare

L'accreditamento viene rilasciato per Programma specifico (ad esempio EU ETS o Verra VCS per progetti) ed è valido sia per la verifica che per la validazione. Tuttavia, quando viene svolta una di queste due attività (validazione o verifica) per la prima volta da un organismo, è necessaria una valutazione da parte di ACCREDIA. Per i VB accreditati prima dell'emissione di questa circolare, verranno riemessi i certificati di accreditamento con l'inclusione della validazione. A seguito di questa revisione il VB, alla prima attività di validazione, si impegna ad avvisare in modo tempestivo ACCREDIA per poter effettuare una verifica in accompagnamento.

Processo di accreditamento per la verifica e validazione dei claims ambientali	
Numero di attestati di verifica/validazione	Il VB deve aver completato la valutazione della conformità di almeno una verifica o una validazione nel Programma di riferimento
In base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti del VB che presenta la domanda di accreditamento o estensione, si potranno presentare diverse casistiche.	
Accreditamento per Organismo non accreditato V/V claims ambientali (UNI EN ISO 14065)	<p>Esame documentale di 1 g/persona.</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede dell'Organismo della durata di 4 g/persona.-In più per ogni Programma verrà aggiunta 1 giornata in sede*</p> <p>1 Verifica in accompagnamento per ogni Programma*</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'organismo è accreditato sia per l'attività di verifica che di validazione però sarà necessario effettuare una verifica in accompagnamento per ciascuna attività (verifica e validazione). La prima VA serve per la concessione dell'accreditamento e la seconda VA per confermare l'accreditamento già concesso nell'altra attività (generalmente validazione). Questa seconda VA dovrebbe essere svolta alla prima attività di validazione del VB; la verifica in accompagnamento potrà essere svolta solo dopo l'effettuazione della verifica in sede.
Accreditamento per Organismo accreditato UNI EN ISO 14065 in altri ambiti (si faccia riferimento alla tabella 1)	<p>Esame documentale di 1 g/persona.</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede dell'Organismo della durata di 2 g/persona. In più per ogni Programma verrà aggiunta 1 giornata in sede*</p> <p>1 Verifica in accompagnamento per ogni Programma*</p> <p>Si precisa che la verifica in accompagnamento potrà essere svolta solo dopo l'effettuazione della verifica in sede.</p>
Estensione per nuovi programmi nello stesso	Esame documentale di 1 g/persona.

ambito (si faccia riferimento alla tabella 1)	<p>Verifica ispettiva presso la sede dell'Organismo della durata di 1 g/persona. In più per ogni Programma verrà aggiunta 1 giornata in sede*</p> <p>1 Verifica in accompagnamento per ogni Programma*</p> <p>Si precisa che la verifica in accompagnamento potrà essere svolta solo dopo l'effettuazione della verifica in sede.</p>
Mantenimento dell'accREDITamento	<p>Il mantenimento dell'accREDITamento prevede una verifica in sede della durata di seguito indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di accREDITamento EU ETS, verrà condotta una verifica in sede della durata variabile da 1 a 3 gg/persona, in funzione del rischio di accREDITamento (basso medio, alto). In aggiunta, per ogni ulteriore Programma di accREDITamento verrà sommata ½ g/persona per la verifica in sede; • in mancanza di accREDITamento in ambito EU ETS, viene considerata ½ g/persona per ogni Programma soggetto ad accREDITamento, con il minimo di 1 g/persona (nel caso ci sia un solo Programma). <p>Inoltre, avrà luogo almeno una verifica di accompagnamento specifica per ogni Programma nel ciclo di accREDITamento*</p>
Rinnovo dell'accREDITamento	<p>In aggiunta alla verifica in sede (calcolata secondo quanto indicato nel mantenimento dell'accREDITamento) verrà effettuato un esame documentale della durata di 1/2 g/persona per ogni Programma, con il minimo di 1 g/persona (nel caso ci sia un solo Programma) *</p>
Gruppo di verifica ACCREDIA	<p>Le verifiche saranno condotte da Ispettori ACCREDIA qualificati per lo schema. Per gli esami documentali e/o per le verifiche di primi accREDITamenti o estensioni può essere necessaria la presenza di un esperto tecnico ACCREDIA.</p>

*Condizioni particolari applicabili ai diversi programmi sono indicate nelle sezioni specifiche della presente circolare.

1.3 ISO 14064-3

Principali novità	<p>La UNI EN ISO 14064-3 descrive in modo completo il processo di verifica e validazione delle emissioni GHG, lasciando alla UNI EN ISO 14065 gli aspetti specifici dell'accREDITamento.</p>
Assurance	<p>La UNI EN ISO 14064-3 prevede due livelli di assurance: ragionevole e limitato.</p> <p>In merito al limited assurance, si ricorda che l'Al. B della UNI EN ISO 14064-3 dice che:</p>

	<p><i>A verifier typically accepts an engagement at the limited level of assurance only after she or he has previously performed a verification at the reasonable level of assurance.</i></p> <p>Questo implica che, quando si verifica per la prima volta un claim ambientale di un'organizzazione/prodotto/progetto, tale attività dovrebbe prevedere un engagement in termini di assurance ragionevole.</p> <p>Si precisa, come non sia possibile cambiare il livello di assurance da ragionevole a limitato nel corso della medesima verifica, ove il livello dei dati e delle informazioni a supporto del claim non siano soddisfacenti a supportare un livello di assurance ragionevole. In questi casi la verifica avviata con un livello di assurance ragionevole dovrà essere interrotta e non potrà essere emessa un'opinione.</p> <p>I verificatori che offrono un livello di garanzia limitato presuppongono che la parte responsabile esegua un controllo particolarmente rigoroso dei dati e delle informazioni, in modo da garantire un rischio di controllo sufficientemente basso.</p> <p>Si ricorda che un Programma può prevedere un solo livello di garanzia.</p>
<p>Analisi strategica e di rischio</p>	<p>La verifica e validazione (V/V) è basata su un'analisi strategica delle attività oggetto di V/V e la loro importanza per le emissioni.</p> <p>L'analisi strategica include un riesame dei documenti ed eventuali interviste/visite che riguardano l'oggetto della V/V, per esplicitare lo scopo e la complessità delle attività di V/V.</p> <p>L'analisi strategica deve essere condotta da personale competente e deve considerare tutti i fattori elencati al p.to 6.1.1 della UNI EN ISO 14064-3.</p> <p>Il risultato dell'analisi strategica deve essere archiviato e registrato assieme alle altre informazioni rilevanti ottenute tramite l'analisi strategica nelle registrazioni del VB.</p> <p>Sulla base del risultato dell'analisi strategica il VB deve condurre una analisi dei rischi (identificazione e verifica d'incertezza/errori nella base di emissione dell'organizzazione e la loro importanza per il risultato nella quantificazione delle emissioni) che, come minimo, deve comprendere i rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) inerenti; b) di controllo; c) di individuazione (detection), <p>e quanto riportato al p.to 6.1.2 della ISO 14064-3.</p> <p>L'analisi dei rischi deve servire come informazione di input per la preparazione del piano di verifica.</p>

	La documentazione relativa all'analisi dei rischi deve essere conservata dal VB.
Piano di verifica/validazione	<p>Il Piano di V/V deve essere basato sull'analisi di rischio svolta preventivamente dal VB.</p> <p>Il piano di V/V deve definire chiaramente le attività da svolgere presso l'organizzazione.</p> <p>Il Piano di V/V deve essere trasmesso all'organizzazione prima dell'esecuzione della verifica, con un anticipo tale da consentire la trasmissione di eventuali osservazioni da parte dell'organizzazione.</p> <p>Il Piano di V/V deve essere congruente con il Piano di raccolta delle evidenze, che resta un documento ad uso interno del VB. Il Piano di V/V deve essere basato sull'analisi di rischio svolta preventivamente dal VB.</p>
Modalità di conduzione delle verifiche/validazioni (on site, off site)	<p>I VB devono dettagliare nei propri regolamenti l'articolazione di tali fasi, incluse i criteri di scelta e le modalità di conduzione delle V/V "on site" o "off site", al fine di garantire un'attività di V/V completa e affidabile.</p> <p>Si intende per off site le attività condotte in autonomia dal verificatore/validatore senza la presenza della parte responsabile. Esempi di attività sono: esami documentali, analisi di rischio, analisi delle azioni correttive proposte...</p> <p>Le attività on site, invece, comprendono tutte le attività di V/V svolte in presenza e/o da remoto con la parte responsabile. Per le attività da remoto si rimanda ai riferimenti normativi applicabili</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • OFF SITE: senza la parte responsabile • ON SITE: con la parte responsabile <ul style="list-style-type: none"> a) In relazione con il sito operativo/produttivo: <ul style="list-style-type: none"> - in presenza (fisica) - da remoto b) in relazione al sito con i dati: <ul style="list-style-type: none"> - in presenza (fisica) - da remoto </div> <p>Il VB deve dare evidenza della valutazione effettuata al fine di decidere se condurre una verifica in presenza o da remoto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso i siti operativi/produttivi;

	<ul style="list-style-type: none"> • presso i siti dove sono disponibili dati e informazioni, come ad esempio il modello LCA; <p>e giustificare ogni decisione intrapresa.</p> <p>In particolare, la prima verifica dovrebbe comprendere una fase in presenza presso i siti operativi/produttivi che è utile per valutare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la coerenza fisica tra il sito produttivo e quanto descritto nella dichiarazione ambientale; 2. la corretta raccolta dei dati primari, tracciandoli dalla loro sorgente grezza, attraverso tutte le eventuali elaborazioni successive; 3. l'attendibilità del modello di calcolo utilizzato dall'organizzazione. <p>Si rimanda al punto 6.1.4.2 della norma UNI EN ISO 14064-3 per le altre casistiche in cui la verifica dovrebbe essere effettuata in presenza presso i siti operativi/produttivi.</p> <p>Si sottolinea che la non effettuazione della verifica in presenza deve essere considerata una situazione eccezionale e supportata da una documentata valutazione nell'analisi di rischio.</p> <p>Ogni valutazione sulla conduzione delle V/V in presenza o da remoto (se condurle e dove effettuarle, anche nel caso di più siti produttivi) dovrà dare evidenza di aver preso in considerazione i tre precedenti punti.</p> <p>Le attività di V/V debbono almeno consentire di ottenere dati e informazioni sufficienti per valutare la dichiarazione ambientale e per verificare l'affidabilità dei sistemi di raccolta, elaborazione e controllo dei dati.</p>
--	--

2. ORGANIZZAZIONE

L'ambito dell'organizzazione è finalizzato alla elaborazione dei dati e delle informazioni che caratterizzino le attività dell'organizzazione nella sua interezza o a livello di singola installazione.

Di seguito sono dettagliati i requisiti specifici per Programma di questo ambito

2.1 EU ETS

L'EU ETS è il Programma cogente della Commissione Europea per i grandi emettitori di GHG. L'accreditamento viene rilasciato per gruppo di attività secondo l'annex I dell'AVR.

EU ETS ACCREDITATION PROCESS (escluso il trasporto Marittimo)	
Certificato di accreditamento	ACCREDIA rilascia il certificato di accreditamento per lo schema EU ETS, evidenziando gli activity group (AVR Annex I) compresi nello scopo di accreditamento.

<p>Analisi dei rischi per accreditamento</p>	<p>Il numero e la durata delle verifiche sono definiti in relazione all'esito dell'analisi dei rischi per l'accreditamento, effettuata annualmente dall'Ufficio Tecnico ACCREDIA.</p> <p>L'analisi comprende principalmente i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero totale di emissioni verificate (esprese in milioni di tonnellate di CO₂); • la complessità dello scopo di accreditamento. <p>La complessità dello scopo di accreditamento dipende, a sua volta, dai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero dei settori (activity group come riportati nell'Annex I dell'AVR) in cui il VB effettua attività di verifica; • numero di auditor qualificati; • numero di impianti verificati. <p>Il livello di rischio è dato per ogni parametro in accordo alla seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="440 853 1465 1339"> <thead> <tr> <th></th> <th>Basso rischio</th> <th>Medio rischio</th> <th>Alto rischio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1 – Totale delle emission verificate (milioni di tonnellate di CO₂)</td> <td>< 1</td> <td>1 ≤ no. ≤ 10</td> <td>>10</td> </tr> <tr> <td>R2 – Numero dei settori</td> <td>< 4</td> <td>4 ≤ no. ≤ 8</td> <td>> 8</td> </tr> <tr> <td>R3 – Numero di auditor</td> <td>< 6</td> <td>6 ≤ no. ≤10</td> <td>>10</td> </tr> <tr> <td>R4 – Numero di impianti</td> <td>< 30</td> <td>30 ≤ no. ≤ 100</td> <td>> 100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il valore di rischio totale per ogni VB è dato dall'addizione di rischio relativa ai parametri sopra indicati, tenendo conto dei seguenti valori:</p> <table border="1" data-bbox="440 1447 1465 1926"> <thead> <tr> <th></th> <th>Basso rischio</th> <th>Medio rischio</th> <th>Alto rischio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1 - Total verified emissions (millions of tons CO₂)</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>R2 - Numero dei settori</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>R3 – Numero di auditor</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>R4 - Numero di impianti</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Basso rischio	Medio rischio	Alto rischio	R1 – Totale delle emission verificate (milioni di tonnellate di CO ₂)	< 1	1 ≤ no. ≤ 10	>10	R2 – Numero dei settori	< 4	4 ≤ no. ≤ 8	> 8	R3 – Numero di auditor	< 6	6 ≤ no. ≤10	>10	R4 – Numero di impianti	< 30	30 ≤ no. ≤ 100	> 100		Basso rischio	Medio rischio	Alto rischio	R1 - Total verified emissions (millions of tons CO ₂)	3	6	9	R2 - Numero dei settori	2	4	6	R3 – Numero di auditor	2	4	6	R4 - Numero di impianti	1	2	3
	Basso rischio	Medio rischio	Alto rischio																																						
R1 – Totale delle emission verificate (milioni di tonnellate di CO ₂)	< 1	1 ≤ no. ≤ 10	>10																																						
R2 – Numero dei settori	< 4	4 ≤ no. ≤ 8	> 8																																						
R3 – Numero di auditor	< 6	6 ≤ no. ≤10	>10																																						
R4 – Numero di impianti	< 30	30 ≤ no. ≤ 100	> 100																																						
	Basso rischio	Medio rischio	Alto rischio																																						
R1 - Total verified emissions (millions of tons CO ₂)	3	6	9																																						
R2 - Numero dei settori	2	4	6																																						
R3 – Numero di auditor	2	4	6																																						
R4 - Numero di impianti	1	2	3																																						

	<p>Il risultato di tale valutazione costituisce il rischio complessivo dell'attività di accreditamento ($RT = R1 + R2 + R3 + R4$) e viene utilizzato per garantire un campione rappresentativo dello scopo di accreditamento.</p>								
<p>Accreditamento</p>	<p>La valutazione della domanda di accreditamento generalmente richiede un giorno di esame documentale, mentre la valutazione iniziale in sede normalmente richiede 4 gg/u (2 valutatori ACCREDIA per 2 giorni) e, in aggiunta, una giornata per la redazione del rapporto riservato.</p> <p>Il numero minimo di verifiche in accompagnamento per accreditamento sarà legato al rischio complessivo dell'attività di accreditamento (RT) come segue:</p> <table border="1" data-bbox="440 613 1469 880"> <tr> <td data-bbox="440 613 767 752">RT</td> <td data-bbox="767 613 995 752">Basso rischio < 15</td> <td data-bbox="995 613 1235 752">Medio rischio $15 \leq \text{no.} \leq 20$</td> <td data-bbox="1235 613 1469 752">Alto rischio >20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 752 767 880">Numero di Verifiche in Accompagnamento</td> <td data-bbox="767 752 995 880">1</td> <td data-bbox="995 752 1235 880">2</td> <td data-bbox="1235 752 1469 880">3</td> </tr> </table> <p>Se il VB è operativo all'Estero, normalmente una Verifica in Accompagnamento sarà inizialmente effettuata per l'estensione dell'accREDITAMENTO in ogni Paese in cui opera.</p> <p>In relazione al fattore di affidabilità del SGQ del VB, il rischio può raggiungere un livello più elevato (ad esempio se il VB non è accREDITATO per altri schemi).</p> <p>Per le attività di accREDITAMENTO iniziale, dovrebbe essere effettuata almeno una verifica in accompagnamento in ogni cluster ed un file review in ogni Activity group per lo scopo richiesto, prima che ACCREDIA rilasci l'accREDITAMENTO. Se queste condizioni non possono essere rispettate per ogni Activity Group per il quale è stata effettuata domanda, ACCREDIA potrebbe decidere di rilasciare l'accREDITAMENTO a seguito di una verifica in sede, senza la relativa verifica in accompagnamento ed il file review, ma includendo la valutazione delle competenze, secondo le seguenti condizioni aggiuntive:</p> <ul data-bbox="488 1496 1469 1865" style="list-style-type: none"> • è richiesto al VB di notificare ad ACCREDIA tutte le attività di verifica, con sufficiente preavviso, così che ACCREDIA sia nelle condizioni di poter assistere alla prima (o ad una delle prime) attività di verifica del VB per ogni cluster, e di effettuare un file review per ogni Activity Group per il quale è stata fatta richiesta di accREDITAMENTO; • le non conformità identificate nel corso della prima verifica in accompagnamento possono rappresentare per ACCREDIA motivo di procedere con la sospensione o la revoca dell'accREDITAMENTO. 	RT	Basso rischio < 15	Medio rischio $15 \leq \text{no.} \leq 20$	Alto rischio >20	Numero di Verifiche in Accompagnamento	1	2	3
RT	Basso rischio < 15	Medio rischio $15 \leq \text{no.} \leq 20$	Alto rischio >20						
Numero di Verifiche in Accompagnamento	1	2	3						

	La verifica dei rapporti sui dati di riferimento, dei rapporti sui dati dei nuovi entranti e dei rapporti sui dati annuali di attività richiede l'accreditamento, comprendendo la verifica dell'Activity Group 98.																			
Programma di verifica di ACCREDIA	<p>Nel corso del ciclo di accreditamento del VB è necessario programmare un sufficiente numero di verifiche in accompagnamento e di campionare differenti pratiche durante le verifiche in sede per la rappresentatività dei vari settori (activity group) e del relativo staff coinvolto nella verifica.</p> <p>In particolare, nel corso del ciclo di accreditamento il programma di verifica deve includere almeno una verifica in accompagnamento in ogni cluster (si veda Annex F del documento EA 6/03) definito nello scopo di accreditamento dell'Organismo di Verifica. La selezione ed il campionamento delle pratiche di verifica deve essere complementare agli accompagnamenti, al fine di assicurare la copertura di tutti gli Activity Group compresi nello scopo e nel corso del ciclo di accreditamento. La priorità data all'effettuazione delle verifiche in accompagnamento è guidata dalla criticità del settore in questione.</p> <p>ACCREDIA potrebbe estendere o intensificare gli accompagnamenti e/o il campionamento pratiche di cui sopra nel cluster definito, quando le attività di verifica per uno o più Activity Group assumono un'elevata rilevanza in termini di complessità, competenza e/o scala/estensione delle emissioni.</p> <p>In relazione all'analisi dei rischi di accreditamento, per le attività di sorveglianza e di rinnovo, il programma di accreditamento dovrebbe essere delineato in base alla seguente analisi dei rischi:</p> <table border="1" data-bbox="438 1243 1364 1630"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RT</th> <th>Basso rischio</th> <th colspan="2">Medio rischio</th> <th>Alto rischio</th> </tr> <tr> <th>< 15</th> <th colspan="2">15 ≤ no. ≤ 20</th> <th>>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giorni di audit (verifica in sede)</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Numero di verifiche in accompagnamento</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il risultato dell'applicazione della tavola di cui sopra, sarà usato per impostare il programma del ciclo di accreditamento al fine di coprire l'intero scopo. Durante il ciclo di accreditamento, tutti gli activity group inclusi nello scopo di accreditamento dovranno essere campionati attraverso le verifiche in accompagnamento o in sede.</p>	RT	Basso rischio	Medio rischio		Alto rischio	< 15	15 ≤ no. ≤ 20		>20	Giorni di audit (verifica in sede)	2	3	2	3	Numero di verifiche in accompagnamento	1	1	2	2
RT	Basso rischio		Medio rischio		Alto rischio															
	< 15	15 ≤ no. ≤ 20		>20																
Giorni di audit (verifica in sede)	2	3	2	3																
Numero di verifiche in accompagnamento	1	1	2	2																

	<p>Inoltre, potrebbe essere necessario prendere in considerazione altre informazioni utili, come ad esempio cambiamenti del personale o delle procedure del VB or informazioni trasmesse dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 73 dell'AVR.</p> <p>A titolo d'esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se la procedura del VB è stata modificata in modo sostanziale; 2) se il VB ha ricevuto un reclamo ritenuto giustificato; 3) se il VB ha ricevuto una sanzione sospensiva. <p>Nei casi su menzionati, il rischio può essere di alto livello e, se è già profilato come alto rischio, possono essere effettuate una verifica in sede e/o una verifica in accompagnamento extra.</p> <p>In alcuni casi in cui l'esito delle verifiche ACCREDIA è positivo (e.s. non sono emerse Non conformità), il rischio può essere abbassato.</p>
<p>Mantenimento dell'accreditamento</p>	<p>Per le attività di sorveglianza effettuate da ACCREDIA per i VB accreditati per lo schema EU ETS, negli anni di sorveglianza inclusi del ciclo di accreditamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è prevista una verifica on-site presso la sede del VB, durante la quale ACCREDIA effettuerà almeno un file review per ogni Activity group coperto dallo scopo di accreditamento, per tutto il ciclo di accreditamento; • dovrà essere effettuato annualmente almeno un file review per gli Activity Group 1a o 1b, se parte dello scopo di accreditamento; • nel Corso della verifica in sede, saranno intervistati auditor differenti; • le verifiche in accompagnamento nel corso del ciclo di accreditamento dovranno coprire almeno i cluster inclusi nello scopo di accreditamento. Ove applicabile, gli impianti che utilizzino i CEMS dovranno essere inclusi nel programma di verifiche in accompagnamento almeno una volta per ogni ciclo di accreditamento; • il numero e le tipologie di verifiche in accompagnamento devono essere basati sul programma di accreditamento.
<p>Rinnovo dell'accreditamento</p>	<p>Nel corso delle attività di rinnovo condotte da ACCREDIA per i VB accreditati per lo schema EU ETS, dovrà essere confermato che tutti i cluster ricompresi nello scopo di accreditamento sono stati oggetto di verifica accompagnamento e che è stato effettuato il file review per tutti gli Activity Group nel corso del ciclo di accreditamento.</p> <p>Almeno una verifica in accompagnamento per ogni Activity group tecnico 1-12 deve essere effettuata.</p>

	<p>Per la determinazione del numero e del tipo di verifiche in accompagnamento, in fase di rinnovo devono essere considerati i risultati delle verifiche in accompagnamento e delle verifiche in sede effettuate in precedenza nel corso del ciclo di accreditamento, così come i fattori considerati in fase di pianificazione e selezione delle pratiche per il rinnovo e gli accompagnamenti.</p> <p>Inoltre, la pianificazione del rinnovo dovrà considerare i requisiti di cui all'Art. 51 (2) dell'AVR.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna verifica in un Activity Group ed il VB non è stato in grado di dimostrare la continuità dell'applicazione della competenza, si deciderà se sospendere, revocare o non concedere l'accredimento per quello specifico Activity Group nel corso delle attività di rinnovo.</p> <p>Tuttavia, il termine massimo accettabile per il mantenimento delle competenze in un Activity Group è di cinque anni. Nel caso in cui non sia possibile fornire evidenze di verifica in uno specifico Activity Group nel corso del ciclo di accreditamento, lo scopo di accreditamento sarà ridotto per quell'Activity Group.</p>		
<p>Estensione dell'accredimento</p>	<p>Per ogni Activity Group nuovo per il quale viene richiesta un'estensione, dovranno essere documentate le competenze del VB: se l'estensione è richiesta per un Activity Group ricadente in un Cluster in cui il VB è già accreditato, dovrà essere effettuata almeno un file review. Se l'estensione dello scopo di accreditamento richiesta è parte di un nuovo Cluster, dovrà essere effettuata una Verifica in Accompagnamento.</p> <p>Nel caso in cui non è possibile svolgere una verifica in accompagnamento o il file review, si applicano le disposizioni per la valutazione iniziale riportate nell'EA 6/03.</p> <p>Al fine di richiedere l'estensione dello scopo di accreditamento nello schema ETS, è necessario essere detentori di almeno di un contratto per attività di verifica nel settore richiesto (Activity Group di cui all'Allegato I dell'AVR).</p>		
<p>PROCESSO DI ACCREDITAMENTO PER EU ETS – TRASPORTO MARITTIMO</p>			
<p>Accreditamento ed estensione</p>	<p>Possono presentarsi differenti casistiche, in funzione degli accreditamenti ACCREDIA già rilasciati all'Organismo richiedente l'accredimento o l'estensione dell'accredimento.</p> <table border="1" data-bbox="440 1688 1437 1890"> <tr> <td data-bbox="440 1688 788 1890"> <p>CAB non ancora accreditato per nessuno schema</p> </td> <td data-bbox="788 1688 1437 1890"> <ul style="list-style-type: none"> • 1 giorno di esame documentale (da effettuare almeno parzialmente da remoto) nel corso della quale sarà verificata la documentazione richiesta dal Regolamento Delegato; </td> </tr> </table>	<p>CAB non ancora accreditato per nessuno schema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 giorno di esame documentale (da effettuare almeno parzialmente da remoto) nel corso della quale sarà verificata la documentazione richiesta dal Regolamento Delegato;
<p>CAB non ancora accreditato per nessuno schema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 giorno di esame documentale (da effettuare almeno parzialmente da remoto) nel corso della quale sarà verificata la documentazione richiesta dal Regolamento Delegato; 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Verifica presso l'ufficio del VB di 4 giorni + 1 giorno di attività di back office; • 1 Verifica in Accompagnamento della durata minima di 1 giorno + 1 giorno di back-office.
	CAB non accreditato in ambito V/V ma accreditato per altri schemi di accreditamento	<ul style="list-style-type: none"> • 1 giorno di Esame Documentale (da effettuare almeno parzialmente da remoto) nel corso della quale sarà verificata la documentazione richiesta dal Regolamento Delegato; • Una verifica presso l'ufficio del CAB di almeno 3 giorni + 1 giorno di back-office; • 1 Verifica in Accompagnamento della durata di almeno 1 giorno+1 giorno di back-office.
	CAB già accreditato per V/V delle asserzioni ambientali (ISO 14065)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 giorno di Esame Documentale (da effettuare almeno parzialmente da remoto) nel corso della quale sarà verificata la documentazione richiesta dal Regolamento Delegato; • Una verifica presso l'ufficio del CAB della durata di 1 giorno +1 giorno di back-office; • 1 Verifica in Accompagnamento della durata di almeno 1 giorno+1 giorno di back-office.
	<p>Per tutte le casistiche su elencate, si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel Corso della verifica in Sede, deve essere possibile organizzare interviste (anche da remoto) con i valutatori del VB. La durata della verifica potrebbe aumentare in relazione al personale del VB; • il numero di Verifiche in Accompagnamento potrebbe aumentare in relazione al numero di verifiche dei Piani di Monitoraggio, del numero delle verifiche dei report delle emissioni e del numero del personale di verifica del VB. 	
Mantenimento dell'accreditamento	<p>Entro sei mesi dall'ottenimento dell'accreditamento, il VB dovrà trasmettere ad ACCREDIA un resoconto delle attività di verifica dei piani di monitoraggio e di verifica dei report delle emissioni, come richiesto dal Regolamento (UE) di riferimento.</p> <p>Entro il 15 novembre di ogni anno, il VB dovrà trasmettere ad ACCREDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una lista dei piani di monitoraggio approvati; 	

- una panoramica delle attività di verifica pianificate per l'anno successivo, al fine di identificare e pianificare le attività di verifica presso l'ufficio del VB e le Verifiche in Accompagnamento.

Al fine di mantenere l'accreditamento, è richiesto di effettuare una verifica annuale presso l'Ufficio principale dell'Organismo e di effettuare almeno una Verifica in Accompagnamento.

La durata delle attività in sede e del numero delle verifiche in accompagnamento è determinata in accordo all'analisi di rischio che tiene conto di due fattori principali: il numero dei verificatori ed il numero di navi.

Il livello di rischio è relativo ai fattori menzionati nella tabella che segue:

	BASSO RISCHIO	MEDIO RISCHIO	ALTO RISCHIO
R1 – Numero di verificatori	< 10	10 ≤ no. ≤ 30	>30
R2 – Numero di navi	< 100	100 ≤ no. ≤ 500	> 50

Un valore viene associato ad ogni livello di rischio:

	BASSO RISCHIO	MEDIO RISCHIO	ALTO RISCHIO
R1 – Numero di verificatori	1	2	3
R2 – Numero di navi	1	2	3
RISCHIO TOTALE (RT) = R1 + R2			

Per i VB accreditati per V/V, UNI EN ISO 14065:2020 e solamente per il programma EU ETS Marittimo, le attività di valutazione di ACCREDIA sono proporzionali al rischio totale in accordo alla tabella seguente:

RT	BASSO RISCHIO	MEDIO RISCHIO	ALTO RISCHIO
	< 3	3 ≤ no. ≤ 5	>5
Numero di giorni per le Verifiche in Sede	2 giorni	2 giorni	3 giorni

Numero di Verifiche in Accompagnamento	1	2	2
Per i VB accreditati per V/V, UNI EN ISO 14065:2020 e altri programmi, si applica la seguente tabella:			
RT	BASSO RISCHIO < 3	MEDIO RISCHIO 3 ≤ no. ≤ 5	ALTO RISCHIO >5
Numero di giorni per le Verifiche in Sede	1 day	1 day	2 days
Numero di Verifiche in Accompagnamento	1	2	2

EU ETS 2

L'EU ETS 2 è un meccanismo distinto e parallelo ad EU ETS, da cui riprende alcune procedure e che prenderà avvio nel 2025. Entro il 1° gennaio del 2025, i soggetti regolamentati dovranno essere in possesso di autorizzazione per poter immettere in consumo combustibile (solidi, liquidi e gassosi) nelle attività elencate all'Allegato III della Direttiva 2003/87/CE.

Dal 2026 saranno avviate le attività di reporting sulla base delle emissioni verificate.

Il nuovo regolamento AVR, introduce l'Activity Group 1c, il quale corrisponde al sistema EU ETS 2 come da capo IV bis della Direttiva 2003/87/CE.

Estensione dell'accreditamento	<p>Per quanto concerne le attività di accreditamento, gli Organismi di Verifica già accreditati EU ETS che vorranno essere operativi a partire da gennaio 2026 anche nel sistema ETS 2, potranno presentare domanda di estensione dell'accreditamento entro il 31 maggio 2025.</p> <p>Ai fini dell'estensione ACCREDIA, se non diversamente specificato, procederà con l'effettuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Esame documentale di 1 giornata, effettuato eventualmente parzialmente da remoto; • 1 Verifica in Accompagnamento. Nel caso in cui non è possibile svolgere una verifica in accompagnamento, si applicano le disposizioni per la valutazione iniziale riportate nell'EA 6/03.
--------------------------------	---

	Per la documentazione da presentare ad ACCREDIA per l'Esame Documentale, si faccia riferimento alla revisione corrente al momento della domanda di: <ul style="list-style-type: none"> • DA-00 Domanda di Accreditamento; • DA-11 Domanda di Accreditamento per gli Organismi di Validazione e Verifica.
Nuovo accreditamento	Nei casi in cui l'Organismo non dovesse essere già accreditato per EU ETS, si faccia riferimento a quanto disposto al campo "Accreditamento" della tabella alla sezione 2.1 della presente circolare.
Mantenimento dell'accreditamento	Per il mantenimento dell'accreditamento, si faccia riferimento alle disposizioni applicabili per EU ETS.

2.2 UNI EN ISO 14064-1

La norma UNI EN ISO 14064-1 comprende i requisiti per la progettazione, lo sviluppo, la gestione, della rendicontazione e la verifica dell'inventario dei gas ad effetto serra di un'organizzazione (di seguito inventari GHG). Si precisa che l'inventario dei GHG di organizzazione viene sempre più spesso definito come Carbon Footprint di Organizzazione (CFO).

L'accreditamento è rilasciato senza alcuna limitazione settoriale.

Processo di verifica	
Svolgimento della verifica/validazione	<p>Le V/V presso i siti (installazioni e/o luoghi dove vengono gestiti i dati) dell'organizzazione servono per stabilire l'accuratezza dei calcoli, se i dati sono stati generati in condizioni accettabili, se i metodi di calcolo sono adatti e anche se le attività derivanti, i calcoli, le misurazioni, le tarature ecc. vengono tutti eseguiti come definito dal piano di monitoraggio.</p> <p>La verifica/validazione viene effettuata sulla base di un campionamento sufficiente a verificare l'attendibilità dei dati e delle informazioni.</p> <p>Il requisito generico per la esecuzione della V/V on-site che prevede, tra l'altro, la necessità di valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la corretta raccolta dei dati primari, tracciandoli dalla loro sorgente grezza, attraverso tutte le eventuali elaborazioni successive; - l'attendibilità del modello di calcolo utilizzato dall'organizzazione. <p>Nel caso della CFO questi concetti, si articolano nella necessità di valutare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) se il sistema di monitoraggio dell'organizzazione è adeguato alle condizioni dell'organizzazione e se:

	<ul style="list-style-type: none"> • include tutte le sorgenti di GHG (per esempio anche unità d'emergenza); • comprende le emissioni di ogni tipo di GHG; • comprende le categorie delle emissioni GHG significative. <p>b) se la metodologia adottata per la misura, incluso il posizionamento di contatori di energia e di carburante, sia in grado di dare un'immagine accurata delle emissioni GHG dell'organizzazione.</p>
Opinione	<p>L'opinione di verifica/validazione può includere tutte le informazioni aggiuntive previste nell'allegato F della UNI EN ISO 14064-1. Deve essere però chiaro nell'opinione qual è la parte relativa ai requisiti vincolanti e quella relativa alle informazioni aggiuntive. In particolare, per queste ultime deve essere chiaro e trasparente il tipo di verifica/validazione effettuata.</p> <p>Ad esempio, se si indicano i quantitativi delle emissioni compensate in un'opinione relativa ad una verifica CFO deve essere chiaramente riportato nell'opinione che l'attività del verificatore è legata all'attestazione di quali e quanti crediti sono stati utilizzati dall'azienda e non essere interpretabile come una sorta di certificazione dei crediti di carbonio generati.</p>

3. PRODOTTO

L'ambito prodotto include tutte le valutazioni di impatto ambientale basate sulla LCA sia relative a singole categorie di impatto che a diverse categorie di impatto

3.1 UNI EN ISO 14067

La norma UNI EN ISO 14067 è relativa alla singola categoria di impatto del cambiamento climatico ed è conosciuta come Carbon Footprint di Prodotto (CFP)

Processo di accreditamento	
Certificato di accreditamento	di L'accREDITamento viene rilasciato senza limitazioni settoriali e riporta le due tipologie CFP (singolo prodotto) e CFP Systematic approach (CFP SA)
Numero di attestati di verifica/validazione	di L'Organismo di Verifica/Validazione (VB) deve aver completato la valutazione della conformità di almeno una verifica/validazione nell'ambito di riferimento
Estensione dell'accREDITamento per la CFP SA	Esame documentale di 0,5 gg/uomo. 1 Verifica in accompagnamento CFP SA

Mantenimento dell'accreditamento per la CFP SA	Per i soggetti accreditati sia per la CFP che per la CFP SA dovranno essere previsti un accompagnamento per ognuna delle due attività, all'interno del medesimo ciclo di accreditamento.
--	--

Processo di verifica	
Confini della verifica	La CFP può essere calcolata per singolo prodotto o per prodotti simili o per famiglie di prodotto (appartenenti alla stessa tipologia derivanti dal medesimo processo produttivo e sito di produzione, la cui variazione della CFP sia inferiore al 10%).
Esame documentale	<p>Il VB deve verificare il rapporto dello studio CFP in termini di completezza e correttezza, in accordo ai requisiti della UNI EN ISO 14067 e della PCR, ove presente e pertinente al prodotto analizzato.</p> <p>Tale riesame deve prendere in considerazione tutti i fattori elencati al p.to 6.1.1 della UNI EN ISO 14064-3.</p> <p>Nel caso del CFP SA l'esame documentale deve includere anche la relativa documentazione di supporto.</p> <p>Il rapporto di verifica documentale deve discriminare le eventuali inesattezze e le eventuali Non conformità (NC) dello studio CFP o della documentazione di CFP SA.</p> <p>Le modalità di classificazione dei rilievi documentali sono responsabilità del VB che deve comunque classificarle sulla base della loro criticità. In tal senso per critiche si intendono quelle che devono essere risolte, in via preventiva ad ogni altra ulteriore attività di verifica, mentre quelle di minore criticità possono invece essere risolte prima del completamento del processo di verifica.</p> <p>Se l'RGVI ritiene che il rapporto di studio della CFP o della documentazione di CFP SA non contenga informazioni sufficienti a completare in modo esaustivo la verifica documentale, deve richiedere i necessari dati e informazioni aggiuntive alla parte responsabile. La mancata trasmissione delle integrazioni richieste rappresenta un elemento ostativo alla prosecuzione della verifica.</p>
Modalità di conduzione delle verifiche/validazioni (on site, off site)	Nel caso della CFP SA la verifica deve includere la corretta implementazione delle procedure a supporto della stessa. I requisiti minimi da verificare per la parte di sistema sono:

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Il campo di applicazione di un CFP SA dovrà includere: tipologia prodotti e servizi inclusi nel CFP SA, siti di produzione, CPC code e se presente/applicabile va indicata la PCR utilizzata/CPC code; 2) Struttura organizzativa per la CFP SA; 3) Competenze del personale interno/esterno che a vario titolo vengono coinvolte nel CFP SA; 4) Processo di audit interno del sistema CFP SA; 5) Processo di assurance/critical review di ogni CFP prima della sua emissione; 6) Procedure di "Data Collection"; 7) Procedure per lo sviluppo di CFP in coerenza con lo scopo e campo di applicazione; 8) Procedure di monitoraggio della validità delle CFP sviluppate. <p>La verifica iniziale CFP SA deve essere condotta in presenza presso i siti operativi/produttivi secondo un criterio di campionamento documentato.</p>
<p>Esecuzione della verifica CFP</p>	<p>Nel corso della verifica il VB deve visionare il progetto sviluppato all'interno dell'eventuale software (es. Simapro o Gabi) utilizzato per il calcolo della CFP, al fine di poter valutare la correttezza delle scelte operate per il calcolo della CFP. Non è possibile concludere con esito positivo una verifica CFP senza aver potuto verificare, pur sotto la guida del personale responsabile del progetto, il modello sviluppato con il software.</p> <p>Il VB deve valutare la CFP sulla base delle evidenze relative all'analisi dei dati e delle informazioni. Tale analisi deve essere basata sul piano di campionamento.</p> <p>Si precisa che ove l'organizzazione acquisti dei certificati di Garanzia d'Origine (GO), il relativo beneficio non potrà essere allocato in modo arbitrario a uno specifico prodotto, ma dovrà essere distribuito tra i vari prodotti, sulla base delle specifiche regole di allocazione, evitando così che a un prodotto possa essere attribuito il 100% del beneficio dei GO e altri prodotti lo 0%.</p> <p>Il VB deve classificare gli eventuali rilievi sulla base della loro rilevanza rispetto al valore della CFP.</p> <p>Il VB deve mantenere delle registrazioni al fine di dimostrare come le evidenze raccolte in fase di V/V siano allineate con le richieste del piano di campionamento.</p>

	<p>Nel caso di CFP SA, è prevista oltre all'emissione annuale di un'opinione di verifica, l'emissione di un certificato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ha una validità triennale; 2) deve includere il campo di applicazione (inteso come tipologia di prodotti e siti produttivi, inclusi nello scopo); 3) è subordinato all'esito positivo delle verifiche di sorveglianza del processo che vengono eseguite con frequenza annuale. <p>L'implementazione della CFP SA permette l'emissione di singole CFP sviluppate dalla parte responsabile senza una verifica preventiva da parte del VB. Durante il processo di sorveglianza annuale verranno verificate a campione le CFP emesse anche al fine di verificare la corretta gestione del processo.</p> <p>Nel caso di CFP SA, la verifica della iniziale conformità prevede anche la verifica di un campione di CFP di singolo prodotto generate dal Systematic Approach dell'Organizzazione (Pilot Case). Il campionamento minimo è pari ad almeno 1 CFP (pilot case) generata dal CFP SA nel suo campo di applicazione.</p>
<p>Sorveglianza della CFP Systematic Approach</p>	<p>La CFP SA è soggetta ad una attività di sorveglianza annuale finalizzata a valutare la corretta implementazione delle procedure di supporto e il corretto sviluppo delle singole CFP realizzate all'interno della CFP SA nel corso del periodo intercorso dalla precedente sorveglianza/verifica. Tale attività verrà fatta sulla base di un campionamento rispetto alle singole CFP realizzate dalla parte responsabile.</p> <p>Il campionamento minimo è pari a N CFP realizzate dal CFP-SA negli ultimi 12 mesi, con:</p> <p>$N = 0,6 * (\text{radice quadrata di } n)$</p> <p>dove n= numero delle CFP negli ultimi 12 mesi. La regola è da ritenersi valida fino a 100 CFP emesse nell'anno di riferimento. Dalla 101esima CFP il VB potrà applicare un approccio differente (eg: clasterizzazione per famiglie di prodotti simili) in base alla valutazione dei rischi.</p>

Transfer	<p>È possibile procedere al trasferimento della CFP SA.</p> <p>Si applicano allo scopo i requisiti previsti dai documenti IAF validi per i transfer in ambito ISO IEC 17021 (IAF MD2).</p> <p>In particolare, deve essere previsto il “pre transfer review”.</p>
Opinione	L’opinione di verifica non deve contenere alcun riferimento ad eventuali compensazioni (offset) delle emissioni GHG intraprese dall’azienda.

Processo di validazione	
Applicazione della validazione relativa ai prodotti	<p>Nel caso di una CFP/LCA in cui i dati storici relativi ad uno specifico prodotto non siano disponibili, in quanto si tratta di un articolo di nuova produzione, possono verificarsi le due seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il prodotto è una variante di prodotti esistenti dei quali esistono dati storici e può quindi essere considerato un prodotto “fratello”. In questo caso il VB può valutare, sulla base del proprio giudizio professionale, di emettere un’opinione sulla dichiarazione ambientale del prodotto non ancora realizzato che confermi il livello di assurance concordato attraverso un’attività di verifica. In questo caso nell’opinione dovrà essere precisato che l’anno preso a riferimento della produzione, che deve essere esplicitato, è da considerarsi fittizio per il prodotto oggetto di studio, perché il prodotto non è ancora stato effettivamente realizzato; 2) nel caso in cui, invece, si tratti di un prototipo o di un prodotto sostanzialmente diverso da quelli già realizzati (quindi un prodotto “non-fratello”), per cui non è possibile applicare in modo solido e affidabile un’allocazione dei dati disponibili al fine di fornire un’assurance sulla dichiarazione ambientale, sarà necessario svolgere un’attività di validazione.

3.2 EPD

ACCREDIA rilascia accreditamento ai VB ai fini della Verifica e Convalida delle “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto” (DAP) – in Inglese “Environmental Product Declarations” (EPD) - nell’ambito dello schema “International EPD® System” e dello schema “EPD Italy”.

EPD International AB è il proprietario (“program operator”) dello schema “International EPD® System”, regolato dal documento “General Programme Instructions for EPD”.

ICMQ SPA è il proprietario (program Operator”) dello schema “EPDItaly”, regolato dal documento “Regolamento del programma EPDItaly”.

Processo di accreditamento		
	Schema EPD International	Schema EPD Italy
Certificato di accreditamento	<p>Il certificato di accreditamento riporta:</p> <p>1) le tipologie di verifica di EPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individual EPD verification; • EPD process certification; • Pre-verified tool. <p>Nel certificato non è necessario riportare le seguenti tipologie in quanto incluse nell'accREDITamento per l'individual EPD verification:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EPD of a single product from a manufacturer/service provider; • EPD of multiple products from a company; • Sector EPD; • EPD published by trader; • EPD of product not yet on the market; • EPD of product recently on the market. <p>2) le categorie e i codici CPC (UN Central Product Classification) di cui all'allegato I.</p> <p>3) Il certificato di accREDITamento è riferito alla versione vigente delle GPI o di altri documenti del proprietario dello schema.</p>	<p>Il certificato di accREDITamento riporta:</p> <p>1) le tipologie di verifica di EPDItaly:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EPD preliminary validation • EPD di prodotto • EPD di settore • EPD basata su un algoritmo di calcolo (Tool) qualificato <p>2) le categorie e i codici CPC (UN Central Product Classification) di cui all'allegato I.</p> <p>3) Il certificato di accREDITamento è riferito alla versione vigente del regolamento EPD Italy o di altri documenti del proprietario dello schema.</p>
Numero di certificati	Il VB deve aver completato la verifica di almeno 1 EPD nello schema EPD International	Il VB deve aver completato la verifica di almeno 1 EPD nello schema EPD Italy
Nuovo accREDITamento	Esame documentale e verifica ispettiva in sede calcolate secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.2.	Esame documentale e verifica ispettiva in sede calcolate secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.2.

	<p>Verifica in accompagnamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ognuna delle 3 tipologie di EPD richieste. Inoltre, per la EPD Process, è necessario essere in possesso di un accreditamento generale nello schema Prodotto (UNI CEI EN ISO/IEC 17065); • in ognuna delle categorie richieste secondo la classificazione dell'Allegato I (l'accREDITamento viene concesso a tutti i CPC della categoria alla quale appartiene il CPC campionato). 	<p>Verifica in accompagnamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ognuna delle tipologie di EPD richieste ad eccezione della "EPD preliminary validation" ed "EPD di settore" che sono accreditate su base documentale, quando viene accreditata una delle altre tipologie ("EPD di prodotto", EPD basata su un algoritmo di calcolo (Tool) qualificato). • in ognuna delle categorie richieste secondo la classificazione dell'Allegato I (l'accREDITamento viene concesso a tutti i CPC della categoria alla quale appartiene il CPC campionato).
<p>Estensione dell'AccREDITamento di un VB da EPD International a EPD Italy o viceversa.</p>	<p>Si veda il paragrafo 1.2. della presente circolare per il dettaglio delle attività di accREDITamento nel caso di estensione per nuovi programmi nello stesso ambito.</p> <p>È riconosciuto nello schema oggetto di estensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'accREDITamento concesso per tutte e sole le categorie accreditate nello schema di partenza; • L'accREDITamento concesso per tutte e sole le tipologie di verifica EPD nello schema di partenza secondo le seguenti corrispondenze: <ul style="list-style-type: none"> 1) Individual EPD verification = EPD prel. validation + EPD di prodotto + EPD di settore; 2) Preverified Tool = EPD basata su un algoritmo di calcolo (Tool) qualificato. <p>EPD Process è una tipologia specifica del Programma e richiede un'attività specifica di estensione con le modalità previste nel caso a seguire.</p>	
<p>Estensione dell'accREDITamento in altre tipologie di EPD o categorie per VB già accreditati nello schema EPD International o EPD Italy</p>	<p>Esame documentale di 0,5 gg/uomo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le estensioni ad altre tipologie: verifica in accompagnamento. Inoltre, per la EPD Process, è necessario essere in possesso di un accREDITamento generale nello schema Prodotto (ISO 17065); • Per le estensioni ad altre categorie secondo l'allegato I: verifica in accompagnamento per ogni categoria richiesta secondo la classificazione dell'Allegato I (l'accREDITamento viene concesso a tutti i CPC della categoria); 	

	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso di contestuale attività di estensione dell'accREDITamento da uno schema all'altro e ad altre categorie possono essere valutate eventuali riduzioni del tempo di verifica (indicativamente 30% del totale) 	
	Schema EPD International	Schema EPD Italy
Mantenimento dell'accREDITamento	<p>In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 1.2 verranno effettuate nell'arco del ciclo di accREDITamento delle verifiche in accompagnamento nelle seguenti tipologie: Individual EPD verification; EPD process certification; Pre-verified tool.</p> <p>Durante il ciclo dell'accREDITamento verranno generalmente campionate tutte le categorie durante le verifiche in sede o in accompagnamento.</p>	<p>In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 1.2 verranno effettuate nell'arco del ciclo di accREDITamento delle verifiche in accompagnamento nelle seguenti tipologie: "EPD di prodotto", EPD basata su un algoritmo di calcolo (Tool) qualificato.</p> <p>Durante il ciclo dell'accREDITamento verranno generalmente campionate tutte le categorie durante le verifiche in sede o in accompagnamento.</p>
Aggiornamento dell'accREDITamento a nuove versioni del GPI / Regolamento EPDItaly.	<p>Se le modifiche dei programmi (GPI/Regolamento EPDItaly) sono ritenute significative da ACCREDIA, ad esempio, nel caso di grandi aggiornamenti come definito nel GPI (cambio del primo numero del documento):</p> <ul style="list-style-type: none"> verrà chiesto ai VB di svolgere una "gap analysis" rispetto ai nuovi requisiti ed a redigere un piano di transizione; tali documenti e la loro efficace attuazione saranno verificati da ACCREDIA tramite valutazioni documentali di durata 1 giornata e/o nel corso delle verifiche in sede; a seguito di una valutazione positiva della transizione, verrà aggiornato il certificato di accREDITamento con l'inserimento della revisione in vigore del GPI/Regolamento EPDItaly. 	

Processo di V/V	
Le specifiche riportate nel seguito si applicano allo schema EPD International.	
Per lo schema EPD Italy si applicano i requisiti riportati nel Regolamento EPD Italy e nei relativi allegati.	
Programmazione delle V/V EPD	L'attività di V/V della EPD da parte dei VB è articolata nelle fasi di off site (esame documentale) e on site.

	<p>Il VB deve dare evidenza della valutazione effettuata al fine di decidere se condurre una attività di V/V in presenza o da remoto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso i siti operativi/produttivi, • presso i siti dove sono disponibili dati e informazioni, come ad esempio il modello LCA. <p>e giustificare ogni decisione intrapresa.</p>
Esame documentale	<p>Le modalità di classificazione dei rilievi documentali sono responsabilità dei VB che deve comunque classificarle sulla base della loro criticità. In tal senso per critiche si intendono quelle che devono essere risolte, in via preventiva ad ogni altra ulteriore attività di verifica, mentre quelle di minore criticità possono invece essere risolte prima del completamento del processo di verifica.</p>
Modalità di conduzione delle V/V (on site, off site)	<p>Nel caso della EPD Process la verifica deve includere la corretta implementazione delle procedure a supporto della stessa.</p> <p>La verifica iniziale EPD Process deve essere condotta in presenza presso i siti operativi/produttivi secondo un criterio di campionamento documentato.</p>
Esecuzione della V/V EPD	<p>Nel corso della verifica il VB deve visionare il progetto sviluppato all'interno dell'eventuale software (es. Simapro o Gabi) utilizzato per il calcolo della EPD, al fine di poter valutare la correttezza delle scelte operate per il calcolo della EPD. Non è possibile concludere con esito positivo una verifica EPD senza aver potuto verificare, pur sotto la guida del personale responsabile del progetto, il modello sviluppato con il software.</p> <p>Il VB deve valutare la EPD sulla base delle evidenze relative all'analisi dei dati e delle informazioni. Tale analisi deve essere basata sul piano di campionamento.</p> <p>Il VB deve classificare gli eventuali rilievi sulla base della loro rilevanza rispetto al valore della EPD.</p> <p>Il VB deve mantenere delle registrazioni al fine di dimostrare come le evidenze raccolte in fase di V/V siano allineate con le richieste del piano di campionamento.</p> <p>L'implementazione della EPD Process permette l'emissione di singole EPD sviluppate dalla parte responsabile senza una verifica preventiva da parte del VB. Tale verifica verrà svolta a campione durante le attività di sorveglianza.</p> <p>Nel caso di EPD Process, la verifica della iniziale conformità prevede anche la verifica di un campione di EPD di singolo prodotto generate dal EPD Process dell'Organizzazione (Pilot Case). Il campionamento minimo è pari ad almeno 1 EPD (pilot case) generata dal EPD Process nel suo campo di applicazione.</p>

Sorveglianza della EPD Process	La Process EPD è soggetta ad una attività di sorveglianza annuale finalizzata a valutare la corretta implementazione delle procedure di supporto e il corretto sviluppo delle singole EPD realizzate all'interno della Process EPD nel corso del periodo intercorso dalla precedente sorveglianza/verifica. Tale attività verrà fatta sulla base di un campionamento minimo rispetto alle singole EPD realizzate dalla parte responsabile.
Durata delle V/V EPD	<p>I VB devono disporre di una procedura per la determinazione della durata delle V/V per tutte le tipologie di EPD comprese nello scopo dell'accreditamento.</p> <p>Le procedure devono tenere conto per tutte le EPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della complessità del ciclo di vita del prodotto e della numerosità dei prodotti compresi nella EPD; • della presenza di informazioni aggiuntive (ambientali/economiche/sociali) aggiuntive nella EPD; • della complessità ambientale del settore e della numerosità di siti coinvolti nell'EPD. <p>Inoltre, per la "process EPD":</p> <ul style="list-style-type: none"> • della necessità di esaminare il sistema di gestione della "process EPD" oltre ad una o più EPD sviluppate dall'organizzazione e dell'ampiezza del campo di applicazione del certificato che dovrà essere rilasciato.
Competenze del personale del VB	<p>I VB devono definire le competenze richieste per le figure coinvolte nel processo di verifica della EPD: auditor, riesaminatore indipendente, responsabile di pratica/schema e responsabile del riesame del contratto.</p> <p>Il livello di competenza appropriato deve essere definito dal VB, ma deve sempre includere competenze specifiche su LCA, EPD, sullo "International EPD® System" ed "EPD Italy"</p>
Classificazione dei rilievi da parte del VB	I VB devono definire i criteri di classificazione delle inesattezze e delle non conformità e devono essere definite chiaramente quali tipologie di NC impediscono il buon esito dell'attività di V/V della EPD o la "Process EPD" e quali azioni siano richieste per superare le NC. I criteri devono essere esplicitati nel regolamento.

<p>Opinione EPD rilasciata dal VB</p>	<p>1) <u>EPD di prodotto</u></p> <p>L'opinione EPD relativa a più prodotti deve riportare tutti i riferimenti al prodotto singolo o ai prodotti rappresentati inclusi nella EPD verificata e i riferimenti dell'EPD verificata.</p> <p>2) <u>EPD for sectors.</u></p> <p>L'opinione EPD di settore deve indicare tutte le Organizzazioni/siti rientranti nel EPD di settore (campo di applicazione dell'opinione), i siti produttivi utilizzati come campione per determinare gli impatti ambientali del settore espressi nella EPD e i codici CPC.</p> <p>3) <u>Process EPD.</u></p> <p>L'opinione deve indicare i codici CPC per i quali è stato verificato il possesso da parte dell'organizzazione delle competenze di settore e i siti rientranti nel campo di applicazione della process EPD.</p> <p>In alternativa, il VB può indicare nell'opinione i PCR in relazione ai quali l'organizzazione ha sviluppato le EPD verificate dal VB.</p> <p>Nel caso dell'EPD Process, è prevista oltre all'emissione annuale di un'opinione di verifica, l'emissione di un certificato (con validità coerente con i requisiti del programma) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve includere il campo di applicazione (inteso come tipologia di prodotti e siti produttivi, inclusi nello scopo). <p>4) <u>Preverified Tool.</u></p> <p>L'opinione EPD deve fare riferimento alla revisione (comprensiva di data della revisione) del tool (e degli eventuali documenti di riferimento elaborati) che è stato oggetto di verifica.</p> <p>Inoltre, con riferimento alle informazioni ambientali aggiuntive, i VB verificano la conformità di informazioni ambientali/sociali/economiche precedentemente concordati tra VB e organizzazione richiedente.</p>
<p>Transfer</p>	<p>È possibile procedere al trasferimento della EPD Process</p> <p>Si applicano allo scopo i requisiti previsti dai documenti IAF validi per i transfer in ambito ISO IEC 17021 (IAF MD2).</p> <p>In particolare, deve essere previsto il "pre transfer review".</p>

3.3 MADE GREEN IN ITALY

Processo di verifica	
Norma di riferimento	<p>D.M. 21 marzo 2018, n. 56 - Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</p> <p>Raccomandazione 2021/2279/UE del 16 dicembre 2021 on the use of the Environmental Footprint methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations che ha sostituito la Raccomandazione 2013/179/UE.</p>
Opinione	Deve essere adeguatamente correlato alla RCP di riferimento e al prodotto/i oggetto dello studio di impronta ambientale.
Requisiti di verifica e convalida	<p>I requisiti di verifica e convalida devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato III del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 e dell'allegato I della raccomandazione 2021/2279/UE</p> <p>Per verifica si intende il processo di valutazione della conformità che il verificatore dell'impronta ambientale svolge per controllare se lo studio di valutazione di impronta ambientale è stato eseguito in conformità con il D.M. 21 marzo 2018, n. 56, con l'Allegato I della raccomandazione 2021/2279/UE e le RCP di riferimento.</p> <p>Per convalida si intende la conferma, da parte del o dei verificatori dell'impronta ambientale che ha o hanno effettuato la verifica, che le informazioni e i dati riportati nello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e nella dichiarazione ambientale di prodotto DIAP e nei mezzi di comunicazione siano affidabili, credibili e corretti al momento di tale convalida.</p> <p>In particolare, i verificatori devono convalidare l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni quantitative utilizzate nei calcoli dello studio secondo le disposizioni dell'allegato III del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 della raccomandazione 2021/2279/UE (sezione 8.4 allegato I).</p>
Tempi di verifica e periodicità delle verifiche	<p>Sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente, l'Organismo determina le durate delle attività di verifica.</p> <p>Conformemente allo schema Made green in Italy come definito all'art. 6 del D.M. 21 marzo 2018, n. 56, dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.</p> <p>Durante il periodo di validità, il controllo di sorveglianza può essere eseguito autonomamente dall'organizzazione in conformità alle procedure interne di follow-up stabilite (e verificate dal VB) inizialmente.</p>

	<p>Tali procedure devono individuare gli eventuali cambiamenti significativi (in particolare i requisiti dello schema, quali il mantenimento del Made in Italy ed il rispetto dei valori di benchmark) che potrebbero verificarsi durante il periodo di validità, rendendo necessario un aggiornamento dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e della DIAP e la conseguente verifica da parte del VB.</p>
Competenze generali del personale del VB	<p>L'Organismo, fatto salvo quanto previsto al punto della presente circolare al punto 1.1, deve stabilire e adottare procedure per indicare le responsabilità ai vari livelli e funzioni, comprendenti i criteri di qualifica per il GVI (Gruppo Verifica Ispettiva), per gli esperti (le competenze tecniche e l'esperienza specifica) e per il rilascio della dichiarazione di verifica, così come per le altre funzioni che richiedono livelli e forme di competenza diversi.</p> <p>Le procedure devono comprendere l'analisi della necessità di formazione per mantenere a livello adeguato le competenze.</p>
Criteri di competenza dei GVI	<p>Le competenze dei Lead Auditor e degli Auditor che operano nello schema debbono essere conformi ai requisiti dell'articolo 2, lettera u), del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 (dove la raccomandazione 2013/179/UE si intende sostituita con la 2021/2279/UE).</p> <p>Gli Organismi di Verifica dovranno verificare che gli stessi soddisfino tutti i criteri previsti dal paragrafo 8.3 dell'allegato I alla raccomandazione 2021/2279/UE.</p> <p>In particolare, la valutazione dell'idoneità dei Lead Auditor e degli Auditor si basa su un sistema a punteggio che tiene conto dell'esperienza nel campo della revisione e dell'audit, della metodologia e della pratica in materia di EF e/o LCA, nonché delle conoscenze di tecnologie, processi o altre attività pertinenti rappresentati dall'organizzazione e dal suo portafoglio di prodotti.</p> <p>La Tabella 32 riportata alla sezione 8.3 dell'allegato I alla raccomandazione 2021/2279/UE presenta il sistema a punteggio per l'accertamento delle competenze e dell'esperienza dei verificatori.</p> <p>La verifica dello studio di impronta ambientale deve essere condotta in funzione dei requisiti dello schema MGI.</p> <p>Si precisa che può fare parte del gruppo di verifica con punteggio inferiore a sei punti solo un AVI (addetto alla verifica) che non operi in autonomia.</p>
Modalità di verifica e convalida	<p>La procedura per la verifica indipendente deve essere conforme a quanto riportato allegato III del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 (dove la raccomandazione 2013/179/UE si intende sostituita con la 2021/2279/UE) in particolare alle disposizioni della sezione 8 allegato I alla raccomandazione 2021/2279/UE.</p> <p>Gli obiettivi della verifica devono assicurare che:</p>

- a. i metodi usati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale e i relativi risultati siano consistenti con la raccomandazione 2021/2279/UE e con la corrispondente RCP;
- b. i metodi utilizzati per condurre lo Studio di Valutazione di Impronta Ambientale siano scientificamente e tecnicamente validi;
- c. i dati siano appropriati, ragionevoli e rispondenti ai requisiti di qualità;
- d. l'interpretazione dei risultati rifletta le limitazioni identificate;
- e. lo studio sia trasparente, accurato e consistente;
- f. la DIAP rifletta correttamente i risultati dello Studio di Valutazione di Impronta Ambientale;
- g. la DIAP sia rispondente ai requisiti della RCP e del D.M. 21 marzo 2018, n. 56;
- h. l'individuazione della classe di prestazione sia corretta;
- i. sia garantita l'assicurazione ed il controllo della qualità delle informazioni quantitative riportate nella DIAP;
- j. sia garantita la correttezza delle informazioni qualitative riportate nella DIAP.

L'attività di verifica dello Studio di Impronta Ambientale e della documentazione di cui all'allegato II, punto 1 – numero 2) del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 da parte dei VB è articolata nelle seguenti fasi:

- analisi documentale;
- verifica ispettiva presso il soggetto richiedente (on site e in presenza).

La convalida dei dati specifici dell'impresa deve sempre essere realizzata con una visita dei siti di produzione a cui si riferiscono i dati.

Nel corso dell'analisi documentale l'Organismo procede ad un dettagliato esame di conformità ai documenti di riferimento della documentazione predisposta dal soggetto richiedente.

Inoltre, con riferimento ai requisiti Made in Italy e CAM (Criteri Ambientali Minimi), secondo quanto indicato dal proprietario dello schema Made Green in Italy, i VB verificano unicamente:

- la presenza di un'autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti della denominazione "Made in Italy" ai sensi dell'Articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.
- l'eventuale presenza di un'autocertificazione attestante la conformità ai CAM, se richiesta dalla RCP di riferimento.

	<p>Il soggetto richiedente viene informato delle eventuali carenze riscontrate e provvede alla necessaria correzione o integrazione.</p> <p>Nel corso della verifica ispettiva, l'Organismo di verifica deve garantire il rispetto dei requisiti indicati all'allegato III del D.M. 21 marzo 2018, n. 56 e della raccomandazione 2021/2279/UE.</p> <p>La relazione di verifica deve includere tutte le risultanze del processo di verifica, le azioni intraprese dal committente per rispondere alle osservazioni dei verificatori e la conclusione finale.</p> <p>La relazione è obbligatoria, ma può essere riservata.</p>
--	--

4. PROGETTI

4.1. UNI EN ISO 14064-2

Per Progetti GHG si intendono i progetti di riduzione delle emissioni o aumento delle rimozioni GHG come descritti nella UNI EN ISO 14064-2:2019.

In aggiunta alla suddetta norma, nel caso dei Progetti GHG è necessaria l'applicazione di un programma specifico che diventa parte integrante dei criteri di verifica e validazione (V/V).

Processo di accreditamento	
L'accREDITamento è rilasciato indicando il programma oggetto dell'attività di validazione e verifica e secondo la limitazione settoriale richiesta dal programma applicabile.	
Numero di opinioni di V/V	Al fine di consentire ad Accredia di valutare sia il processo di validazione che quello di verifica, il VB dovrà comunicare in anticipo quando svolgerà tali attività.

Processo di verifica e validazione	
Esecuzione di verifica e validazione dei progetti	<p>Per i progetti, l'attività di validazione è tipicamente effettuata in fase "ex-ante" della realizzazione del progetto, mentre quella di verifica ha luogo in fase "ex-post", una volta avviata la realizzazione del progetto stesso, per confermare le effettive riduzioni delle emissioni o aumento delle rimozioni delle emissioni GHG.</p> <p>Le regole generali per l'effettuazione delle attività di V/V (es. frequenza delle verifiche) sono descritte dal programma GHG applicabile e possono essere effettuate anche da VB diversi.</p> <p>L'attività di V/V dei Progetti GHG da parte dei VB è articolata nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V/V documentale; • analisi dei rischi;

	<ul style="list-style-type: none"> • pianificazione; • esecuzione della V/V. <p>I VB devono dettagliare nei propri regolamenti l'articolazione di tali fasi, incluse i criteri di scelta e le modalità di conduzione delle V/V "on-site" o "off-site", al fine di garantire un'attività di V/V completa e affidabile, tenendo conto dei requisiti aggiuntivi del Programma GHG applicabile che è parte integrante dei requisiti di V/V.</p> <p>Il rapporto di V/V documentale deve discriminare le eventuali Non conformità (NC) del progetto GHG evidenziando quali carenze sono classificate come critiche e debbono essere risolte in via preventiva ad ogni altra ulteriore attività di V/V e quali sono di minore criticità e possono invece essere risolte prima del completamento del processo di V/V.</p> <p>Il risultato della V/V documentale deve essere utilizzato come dato di input per la successiva fase di analisi del rischio della V/V e di sviluppo del piano di raccolta evidenze.</p>
Durata delle V/V dei progetti	I VB devono disporre di una procedura per la determinazione della durata delle V/V per le tipologie di progetti descritti dal Programma GHG applicabile.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

ALLEGATO I

L' "international EPD® System" ed EPD Italy fanno riferimento per la predisposizione dei PCR ("Product Category Rule") e la classificazione delle EPD ai codici CPC (United Nations Central Product Classification).

Ai fini dell'accreditamento è stata stabilita la seguente classifica con categorie che raggruppano più CPC a due cifre.

Categoria: Food & agricultural products

- 01 - Products of agriculture, horticulture and market gardening
- 02 - Live animals and animal products (excluding meat)
- 03 - Forestry and logging products
- 04 - Fish and other fishing products
- 21 - Meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats
- 22 - Dairy products and egg products
- 23 - Grain mill products, starches and starch products; other food products
- 24 - Beverages
- 25 - Tobacco products

Categoria: Construction products

- Schema EPD International: PCR conforme alla EN 15804 e PCR non conforme alla EN 15804
- Schema EPD Italy: PCR ICMQ 001/15 – Prodotti da costruzione e servizi per le costruzioni, conforme alla EN 15804

Categoria: Constructions & infrastructure

- 53 – Constructions
- 54 - Construction works

Categoria: Machinery & equipment

- 43 – General-purpose machinery
- 44 - Special-purpose machinery
- 45 – Office, accounting and computing machinery
- 46 – Electrical machinery and apparatus
- 47 – Radio, television and communication equipment and apparatus
- 48 – Medical appliances, precision and optical instruments, watches and clocks

Categoria: Electricity

- 17 - Electricity, town gas, steam and hot water
- 69 - Electricity, gas and water distribution (on own account)

Categoria: Furniture & other goods

- 38 - Furniture; other transportable goods n.e.c.

Categoria: Transport vehicles & equipment

- 49 – Transport equipment

Categoria: Textile & leather products

- 26 - Yarn and thread; woven and tufted textile fabrics
- 27 - Textile articles other than apparel
- 28 - Knitted or crocheted fabrics; wearing apparel
- 29 - Leather and leather products; footwear

Categoria: Wood & paper products (non-construction)

- 31 - Products of wood, cork, straw and plaiting materials
- 32 - Pulp, paper and paper products; printed matter and related articles

Categoria: Fuels & chemical products (non-construction)

- 11 - Coal and lignite; peat
- 12 - Crude petroleum and natural gas
- 13 - Uranium and thorium ores and concentrates
- 33 - Coke oven products; refined petroleum products; nuclear fuel
- 34 - Basic chemicals
- 35 - Other chemical products; man-made fibres

Categoria: Glass and plastic products (non-construction)

- 36 - Rubber and plastics products
- 37 - Glass and glass products and other non-metallic products n.e.c.

Categoria: Basic ores and minerals

- 14 – Metal ores
- 15 - Stone, sand and clay
- 16 - Other minerals

Categoria: Metal products (non-construction)

- 41 - Basic metals
- 42 - Fabricated metal products, except machinery and equipment

Categoria: Services

- 18 - Natural water
- 39 - Wastes or scraps

- 61 - Wholesale trade services
- 62 - Retail trade services
- 63 - Accommodation, food and beverage services
- 64 - Passenger transport services
- 65 - Freight transport services
- 66 - Rental services of transport vehicles with operators
- 67 - Supporting transport services
- 68 - Postal and courier services
- 71 - Financial and related services
- 72 - Real estate services
- 73 - Leasing or rental services without operator
- 81 - Research and development services
- 82 - Legal and accounting services
- 83 - Other professional, technical and business services
- 84 - Telecommunications, broadcasting and information supply services
- 85 - Support services
- 86 - Support services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities
- 87 - Maintenance, repair and installation (except construction) services
- 88 - Manufacturing services on physical inputs owned by others
- 89 - Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services
- 91 - Public administration and other services provided to the community as a whole; compulsory social security services
- 92 - Education services
- 93 - Human health and social care services
- 94 - Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services
- 95 - Services of membership organizations
- 96 - Recreational, cultural and sporting services
- 97 - Other services
- 98 - Domestic services
- 99 - Services provided by extraterritorial organizations and bodies